

REGOLAMENTO (CE) N. 998/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1994

recante apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 40 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento belga

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, stabilisce le procedure e le condizioni per la rivendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che nell'attuale situazione del mercato è opportuno indire una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 40 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento belga;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, l'organismo d'intervento belga procede ad una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 40 000 t di frumento tenero panificabile da esso detenuto.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1994.

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 10 maggio 1994.
2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 28 giugno 1994.
3. Le offerte sono presentate all'organismo d'intervento belga al seguente indirizzo:

Office belge de l'économie et de l'agriculture (OBEA)/
Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw
(BDBL), rue de Trèves 82/Trierstraat 82, B-1040
Bruxelles/Brussel (telex: OBEA 24076, 65567; telefax:
230 25 33).

Articolo 3

L'organismo d'intervento belga comunica alla Commissione entro il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.
⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.
⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.